LAVORI DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1ª)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 1957. — *Presidenza del Vice Presidente* BARACCO.

Intervengono i Sottesegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli Lanzini e per l'interno Bisori.

In sede deliberante, viene iniziata la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di spedalità ai nosocomi della Repubblica » (1820). Il senatore Schiavone riferisce sul provvedimento, tendente a prorogare, con alcune modifiche, l'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 5 gennaio 1948, n. 36, richiamate in vigore dalla legge 9 aprile 1953, n. 307, e concernenti la anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni ai pubblici ospedali con diritto di rivalsa verso i Comuni stessi. Il relatore propone l'approvazione del disegno di legge con un emendamento aggiuntivo di carattere tecnico concernente la copertura finanziaria.

Il senatore Agostino — dopo aver espresso alcune riserve sul sistema vigente nella materia di cui trattasi, che, a suo parere, condizionando l'entità dell'assistenza sanitaria agli infermi indigenti alla situazione finanziaria dei singoli Comuni, è causa di ineguaglianze nell'assistenza stessa — si dichiara favorevole agli articoli 1 e 2 del disegno di legge e all'emendamento proposto dal relatore, ma contrario all'articolo 3 che, al penultimo comma, prevede un sistema di recupero delle rette ospedaliere che egli ritiene troppo drastico. Della stessa opinione si manifesta il senatore Locatelli.

Il senatore Terracini rileva che la procedura prevista dall'articolo 3 per il recupero delle rette si svolgerebbe senza che i Comuni avessero la posibilità di conoscere tempestivamente gli addebiti, mentre sarebbe in special modo necessario che la notifica dell'ammontare delle rette di degenza fosse fatta direttamente ai Comuni.

I senatori Gramegna e Molinelli si associano alle obiezioni del senatore Terracini, precisando che la notifica al Comune è necessaria per consentirgli di verificare, in relazione al domicilio di soccorso, se le rette sono da esso dovute e, se del caso, fare tempestivamente opposizione; ed anche in relazione alla necessità di conoscere l'importo delle rette in tempo per una esatta compilazione dei preventivi di bilancio dell'esercizio successivo.

Infine, dopo interventi del relatore Schiavone, dei senatori Riccio, Angelilli e Battaglia e del Sottosegretario Bisori, che fa presente la necessità che il disegno di legge venga al più presto approvato, il Presidente, accogliendo una proposta del senatore Riccio, alla quale si associa il senatore Angelilli, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione, per consentire al relatore di studiare una formulazione dell'articolo 3 che possa ovviare alle preoccupazioni espresse nel corso del dibattito.

Successivamente è iniziata la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato

Troisi: « Erezione in comune autonomo della frazione di Poggiorsini con distacco dal Comune di Gravina in provincia di Bari » (1837), già approvato dalla Camera dei deputati. Riferisce, in senso favorevole, il senatore Angelini.

Il senatore Locatelli si dichiara favorevole al provvedimento. Analoga dichiarazione fa il senatore Gramegna, esprimendo peraltro la sua preoccupazione che, dalla divisione del Comune di Gravina in due Comuni con un minor numero rispettivo di abitanti, non derivi un danno per gli impiegati dei Comuni stessi, il cui trattamento economico potrebbe, egli ritiene, venire diminuito in base alle vigenti disposizioni, che pongono in relazione gli stipendi del personale con la classe del Comune stabilita in base al numero degli abitanti. Analoga preoccupazione esprimono i senatori Terracini e Molinelli. Il senatore Lepore ritiene che vadano in primo luogo considerati gli interessi delle popolazioni interessate. Il senatore Agostino è d'avviso che l'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, concernente il trattamento economico del personale dei due Comuni, vada interpretato nel senso che il trattamento suddetto, come pure la posizione gerarchica degli impiegati, non potranno essere superiori ma nemmeno inferiori a quelli attuali.

Il Sottosegretario Bisori dichiara che il Governo è favorevole al disegno di legge, e chiede che, se si vogliono apportare emendamenti ad esso, il seguito della discussione sia rinviato per consentirne lo studio. Pertanto, dopo ulteriori interventi dei senatori Riccio, Molinelli e Lepore e del Sottosegretario Bisori, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Quindi, la Commissione inizia la discussione del disegno di legge: « Redazione a macchina e riproduzione fotografica degli atti pubblici ». (1855), già approvato dalla Camera dei deputati. Il senatore Riccio riferisce sul provvedimento, ponendo in rilievo come esso sia inteso a snellire l'attività amministrativa, rendendo meno onerosa e più rapida la formazione degli atti. Prendono successivamente la parola i senatori Terracini, Piechele, Agostino, Raffeiner e Riccio, rilevando l'opportunità di apportare al disegno di legge alcune modifiche. Il senatore Lepore ritiene invece che il provvedimento sia da approvare senza emendamenti. Il senatore Cemmi, a nome della 2ª Commissione permanente, formula sul disegno di legge sostanziali riserve, concludendo in senso ad esso sfavorevole per quanto concerne gli originali degli atti notarili per i quali dovrebbe continuare ad essere usata obbligatoriamente la sola scrittura a mano. Infine, dopo interventi dei senatori Elia e Battaglia, prende la parola il Sottosegretario Zelioli Lanzini che, dopo aver sottolineato la non trascurabile importanza del provvedimento, ne sollecita l'approvazione. Dopo di che il disegno di legge è approvato con i seguenti emendamenti, accettati dal rappresentante del Governo:

all'articolo 1, su proposta del senatore Riccio, viene apportata una modifica per cui è consentito che gli errori o le omissioni di battuta o di compilazione siano corretti con chiamate in calce scritte, oltre che a mano, anche a macchina;

all'articolo 2, viene stabilito che, con procedimenti meccanici o fotografici, possano essere ottenuti, oltre a copie complete, anche estratti di atti pubblici. Inoltre, alla fine del primo comma, la parola « totale » è sostituita con l'altra « fedele ».

In sede consultiva, la Commissione, accogliendo le conclusioni dell'estensore del parere senatore Battaglia — dopo un breve intervento del senatore Lepore, che prospetta la necessità di provvedere anche ai bisogni di altre Provincie in materia di edifici giudiziari — esprime avviso favorevole al disegno di legge: « Costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari » (1748), assegnato alla 7ª Commissione.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 1957. — *Presidenza del Presidente* SPALLINO.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustiza Scalfaro.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Modificazioni degli articoli 57, 127 e 130 del Codice di procedura civile »

(1755), ascoltando una breve relazione del senatore Azara il quale si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, pur riservandosi di proporre numerosi emendamenti al testo presentato. Il relatore mette in rilievo che il disegno di legge tende a porre fine alle numerose, inevitabili violazioni di legge che si lamentano nell'amministrazione della giustizia, in ordine all'attività dei cancellieri.

Il senatore Pannullo avanza una proposta sospensiva, nel senso di rinviare la discussione del disegno di legge al momento nel quale il Parlamento sarà investito dell'esame di un progetto organico di riforma del procedimento civile. Si dichiarano favorevoli alla proposta del senatore Pannullo i senatori De Pietro, Nacucchi, Antonio Romano, Magliano, Papalia e Angelilli, contrari invece il relatore, senatore Azara, ed il senatore Piegari; il Sottosegretario di Stato Scalfaro si dichiara favorevole ad un breve rinvio che consenta un più ponderato esame della questione.

Dopo un intervento del Presidente, la proposta sospensiva del senatore Pannullo è posta in votazione ed approvata.

In sede referente, la Commissione riprende l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per il personale della Magistratura » (623-*Urgenza*).

Il Presidente ricorda che il disegno di legge fu già esaminato dalla Commissione nella seduta del 30 luglio 1954. In tale seduta si decise di proporre al Senato l'approvazione del disegno di legge con alcuni emendamenti di carattere marginale. La relazione, affidata all'allora Presidente della Commissione, senatore Zoli, non fu, però, mai presentata all'Assemblea, in quanto si ritenne che il Governo avesse l'intenzione di ritirare il disegno di legge. Di recente però il Ministro guardasigilli ha dichiarato di insistere per l'approvazione del disegno di legge ed ha, anzi, presentato alcuni emendamenti.

Prende quindi la parola il relatore, senatore Azara, il quale, dopo aver spiegato che il progetto tende a superare taluni inconvenienti riscontrati nell'applicazione delle leggi vigenti in materia di promozioni di magistrati (inconvenienti che riguardano soprattutto il lungo periodo per il quale rimangono scoperti i posti di magistrato di appello e di magistrato di cassazione che si rendono vacanti), si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti proposti dal Governo. Secondo tali emendamenti, l'articolo 1 del progetto, modificando l'articolo 114 dell'ordinamento giudiziario, stabilisce che i magistrati di corte di appello ed i magistrati di tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria. Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di tribunale e sono disposte tenendo presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull'ordine di precedenza nelle promozioni. I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito dalle attuali disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

Secondo un altro emendamento proposto dal Governo — che si concreta in un articolo 1-*bis* — il Ministro di grazia e giustizia, per eccezionali ed impellenti esigenze di servizio, può applicare ai tribunali, anche in soprannumero alle piante organiche, non più di quattro magistrati addetti a preture comprese nelle circoscrizioni dei tribunali medesimi.

Secondo l'articolo 2 del disegno di legge al Ministro guardasigilli è concessa, inoltre, la facoltà di disporre l'applicazione, con il loro consenso, di magistrati di ogni categoria, esclusi i magistrati di cassazione con funzioni direttive, a posti vacanti per i quali non sia possibile provvedere diversamente. Tali applicazioni non possono avere durata superiore a sei mesi, ma possono essere rinnovate per uguale periodo.

Dopo brevi interventi dei senatori Magliano, Pannullo e De Pietro e del Sottosegretario di Stato Scalfaro — tutti favorevoli al disegno di legge — la Commissione delibera di proporre al Senato l'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti proposti dal Governo e con ulteriori emendamenti, di carattere prevalentemente formale, proposti dal relatore. Si dà in tal senso mandato di fiducia

al senatore Azara per la presentazione della relazione all'Assemblea.

Il senatore Pannullo riferisce successivamente sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zanotti Bianco ed altri: « Modifica all'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana » (1719). Il relatore ricorda che, secondo la legge vigente in materia di cittadinanza (legge 13 giugno 1912, n. 555), la donna sposata, anche se separata, assume la cittadinanza del marito e la donna cittadina che si sposa con uno straniero perde la cittadinanza italiana e, in caso di scioglimento del matrimonio, ritorna cittadina ove risieda in territorio italiano o vi rientri e dichiari di voler racquistare la cittadinanza italiana. Prescrivendo poi l'articolo 149 del Codice civile che il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi, è evidente che la donna cittadina sposata ad uno straniero non può riottenere la cittadinanza d'origine se non dopo la morte del marito. A temperare l'asprezza di tale rigorosa prescrizione, le nostre corti di appello deliberano, fino al 1950, le sentenze straniere di scioglimento del matrimonio, per cause previste in quelle legislazioni, e le rendevano esecutive in Italia sicchè diventava possibile per le cittadine italiane tornare in Italia e riacquistare la cittadinanza d'origine. Ma, a seguito della legge 30 luglio 1950, n. 534, anche tale possibilità venne meno, dal momento che si diede al pubblico ministero la facoltà di impugnare le sentenze di scioglimento matrimoniale e dal momento che la nostra Magistratura si orientò verso il principio, costantemente seguito, di non delibare le sentenze straniere di scioglimento del matrimonio. Da ciò derivarono pertanto gravissime conseguenze nei riguardi delle donne già cittadine italiane che, pur rientrate nel nostro territorio, non poterono più riacquistare la cittadinanza. Al fine di correggere ed impedire tale ingiustificata situazione, risolvendo nel contempo numerosi casi delicati e pietosi, il disegno di legge — al quale il relatore si dichiara favorevole — riconosce alle sentenze straniere di scioglimento del matrimonio il solo effetto di consentire il riacquisto della cittadinanza italiana, senza per nulla compromettere la disciplina dell'istituto del matrimonio fissata dal vigente ordinamento giuridico.

Prende quindi la parola il senatore Azara, il quale ricorda che è attualmente allo studio dei competenti organi governativi una riforma organica alla legge del 1912 sulla cittadinanza. Egli propone, pertanto, che la discussione del disegno di legge in esame sia rinviata in attesa di conoscere le intenzioni del Governo in ordine a tale riforma.

Alla proposta del senatore Azara si associa il rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, il quale precisa che gli studi per la suddetta riforma sono giunti quasi a conclusione. Dopo brevi interventi dei senatori Leone e Franza — contrari alla proposta del senatore Azara — e dei senatori Antonio Romano e De Pietro che si dichiarano invece favorevoli. la proposta sospensiva è messa in votazione ed approvata a maggioranza.

Si rinvia successivamente ad altra seduta — su proposta del relatore, senatore Nacucchi — l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cerabona ed altri: « Norme per la riparazione degli errori giudiziari, in attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana » (480), al fine di conoscere il parere della Commissione finanze e tesoro sugli aspetti finanziari del progetto.

In sede consultiva, la Commissione esamina il disegno di legge: « Redazione a macchina e riproduzione fotografica degli atti pubblici » (1855), già approvato dalla Camera dei deputati, per il parere da dare alla 1ª Commissione (Presidenza del Consiglio e interno).

Riferisce il senatore Cemmi che si dichiara, pur con qualche perplessità, favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Dopo brevi interventi del Presidente, dei senatori De Pietro, Magliano, Nacucchi, Papalia, Magliano, Giardina, Leone, Azara, Pannullo e Antonio Romano, e del Sottosegretario di Stato Scalfaro, la Commissione — accogliendo una proposta del senatore De Pietro — si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, purchè sia mantenuto l'obbligo della scritturazione a mano degli originali degli atti ricevuti dai notai.

Si esamina poi il disegno di legge: « Nuove norme in materia di debito pubblico » (1800), deferito alla 5ª Commissione (finanze e tesoro).

Senza discussione è approvato il parere, redatto dal senatore Azara, favorevole all'approvazione del disegno di legge, pur con numerose osservazioni di carattere tecnico-giuridico.

Sono infine nominati i seguenti relatori:

il senatore Picchiotti sul disegno di legge: « Soppressione dei Comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni » (1871);

il senatore Antonio Romano sui disegni di legge: « Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle norme del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, sull'istituzione dei distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per cause di servizio » (1881) e: « Modifica al comma quinto dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, riguardante il regolamento del personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena » (1882).

FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 1957. — *Presidenza del Presidente* BERTONE.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

In sede deliberante, il senatore Braccesi riferisce sul disegno di legge: « Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee (14° provvedimento) » (1835), già approvato dalla Camera dei deputati, fornendo ampi chiarimenti tecnici sulle singole voci delle merci ammesse alla temporanea importazione.

Il senatore Roda esprime alcune perplessità circa la possibilità di un efficace controllo da parte delle dogane sulla identità delle merci che sono esportate per essere successivamente riesportate e conclude esortando ad intensificare tale controllo per evitare evasioni. Il senatore Mariotti chiede dei chiarimenti sulle ragioni che determinano la necessità della temporanea importazione di alcune merci, sollevando il dubbio che tale necessità sia determinata da una insufficienza della nostra attrezzatura industriale; ciò potrebbe creare gravi difficoltà specialmente in occasione della realizzazione del Mercato comune europeo.

Il senatore Guglielmone chiarisce che l'istituto della temporanea importazione favorisce, anzi, una migliore organizzazione dell'industria e si traduce in sostanza in una utile esportazione di mano d'opera. Dopo interventi del Presidente e dei senatori De Luca Luca, Cenini, Jannaccone e Marina, il Sottosegretario Piola conclude la discussione assicurando che da parte delle dogane vi è la massima cautela nell'accertamento del movimento delle merci in temporanea importazione e che il provvedimento in esame, che ha un carattere contingente, tende ad agevolare la nostra industria anche in relazione ai provvedimenti adottati dalle altre Nazioni: infine il disegno di legge è approvato.

La Commissione, dopo aver ascoltato la relazione favorevole del senatore Cenini e brevi interventi del senatore Roda e del Sottosegretario Piola, approva il disegno di legge: « Estensione del privilegio speciale di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ai finanziamenti sul fondo di rotazione per Trieste e Gorizia di cui alla legge 15 ottobre 1955, n. 908 » (1839), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il Presidente Bertone, in sostituzione del senatore Trabucchi assente, riferisce sul disegno di legge: « Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1959-60 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi » (1864), già approvato dalla Camera dei deputati, del quale propone l'approvazione raccomandando per l'avvenire di evitare, per quanto possibile, il ricorso a calcoli forfettari nella definizione dei rapporti finanziari fra Stato e Regione siciliana. Dopo brevi interventi dei senatori Roda ed Asaro e chiarimenti del Sottosegretario Mott, il disegno di legge è approvato.

La Commissione infine riprende l'esame del disegno di legge: « Permuta, con la provincia di Aracoeli dei Frati minori, dell'ex Ca-

serma Paradiso di Viterbo con il fabbricato di proprietà di detto Ente sito nella stessa città, in piazza della Morte, nn. 13, 14 e 15 » (1418), già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale il Sottosegretario Piola fornisce chiarimenti circa gli immobili soggetti a permuta e sulla loro valutazione contenuta in una nuova perizia effettuata dall'Ufficio tecnico erariale di Viterbo.

Dopo interventi dei senatori Fortunati, Giacometti, Mariotti, De Luca Luca e Jannaccone, i quali manifestano la loro insoddisfazione circa le valutazioni indicate nella nuova perizia che non ritengono aderente agli elementi di fatto e ad una scrupolosa valutazione effettiva del valore degli immobili soggetti a permuta, la Commissione, accogliendo la proposta del relatore De Luca Angelo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta per dar modo di effettuare ulteriori accertamenti sulla valutazione degli immobili possibilmente mediante sopraluogo.

AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDI' 13 MARZO 1957. — *Presidenza del Presidente* MENGHI.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

In sede deliberante, la Commissione ascolta una relazione del Presidente sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Fantuzzi ed altri: « Provvedimenti per contributi ed indennizzi alle popolazioni dei Comuni della provincia di Reggio Emilia colpiti dalle grandinate dei mesi di luglio e agosto 1955 » (1238) sul quale la Commissione di finanza ha espresso parere contrario. Il senatore Ferrari ritiene il provvedimento superato da due note leggi di carattere generale approvate recentemente dal Parlamento. Parlano quindi il senatore Ristori e il senatore Carelli il quale, associandosi al punto di vista del senatore Ferrari, propone il non passaggio agli articoli del disegno di legge. Messa ai voti, la proposta è approvata.

In sede consultiva, dopo un'esposizione favorevole del senatore Ferrari e dopo un intervento del senatore Ristori, che nota una connessione fra l'invio di eccedenze agricole nel nostro Paese e le consultazioni elettorali, la Commissione decide di trasmettere parere favorevole alla 3ª Commissione sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole concluso in Roma il 27 aprile 1956 in base al Titolo II dell'« Agricultural trade Development and Assistance Act » del 1954 » (1857).

Si procede poi alla nomina del senatore De Giovine quale relatore sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 » (1848).

Al termine della seduta, il senatore Carelli, considerando che sei anni sono trascorsi dalla prima visita della Commissione ai territori della Sila, prega il Presidente di informare la Presidenza del Senato del desiderio della Commissione di effettuare un secondo sopraluogo nei suddetti territori. Alla proposta aderisce il senatore Ferrari mettendo in evidenza l'utilità di una visita della Commissione — che potrebbe aver luogo insieme con quella da effettuarsi nelle Puglie e nella Lucania. Essa non dovrebbe avere il carattere di una inchiesta, ma dovrebbe dare la possibilità alla Commissione di rendersi conto delle realizzazioni compiute dall'Ente di riforma, di quelle da compiersi e di quelle inattuabili. Anche il senatore Ristori concorda con la proposta del senatore Carelli. Il Presidente dichiara che si renderà interprete del desiderio manifestato da alcuni componenti della Commissione presso la Presidenza del Senato alla quale chiederà il proprio avviso circa una visita della Commissione nella Sila. Il Sottosegretario di stato, dal canto suo, prendendo atto del desiderio della Commissione di voler constatare i risultati conseguiti dall'Ente Sila, risponde al senatore Ristori che l'aveva interpellato circa gli oneri fiscali gravanti sugli assegnatari di terre.

Infine il senatore Carelli, richiamandosi al parere contrario espresso dalla Commissione di finanza sul disegno di legge del senatore Salari per l'istituzione di un Ente per l'irrigazione dei terreni in provincia di Perugia, formula alcune considerazioni sulla procedura

seguita dalla 5ª Commissione nella stesura dei pareri. Dopo un intervento del senatore Bosia sull'argomento, il Presidente conclude la discussione richiamando l'attenzione dei colleghi sulla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 31 del Regolamento.

INDUSTRIA (9ª)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 1957. — *Presidenza del Presidente* LONGONI.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria ed il commercio Buizza e Sullo.

In sede deliberante, la Commissione, su proposta del relatore, senatore De Luca Carlo, decide di rinviare di qui a 15 giorni la discussione del disegno di legge: « Tutela delle novità vegetali » (1797), allo scopo di acquisire ulteriori elementi in merito al parere espresso dalla Commissione di agricoltura. Il senatore Montagnani si riserva di avanzare a quella data una formale proposta di sospensiva tendente ad evitare che si regoli la materia dei brevetti circa i nuovi ritrovati in questo o in quell'altro settore con provvedimenti non coordinati, e non attraverso un organico disegno di legge.

La Commissione prosegue, quindi, nella discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Valsecchi: « Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano » (1777), già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore, senatore De Luca Carlo, ricorda che in una precedente seduta la discussione era stata sospesa, nel proposito di eliminare alcuni dubbi e perplessità insorte durante il dibattito.

Il relatore, pertanto, illustra alcuni aspetti e alcuni punti del disegno di legge, sui quali si era ravvisata la necessità di ulteriori chiarimenti; tuttavia, i senatori Zucca e Busoni manifestano, nonostante le nuove delucidazioni fornite dal senatore De Luca Carlo, il proprio dissenso dal disegno di legge. A questo punto i senatori Zucca, Bardellini, Montagnani, Roffi, Busoni e Valenzi chiedono, a norma del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, la rimessione del disegno di legge alla discussione e votazione dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge prosegue, pertanto, *in sede referente*.

Il relatore illustra i criteri della relazione, che presenterà in Aula, e le proposte di modifica, che intende avanzare; la Commissione, infine, approva, a maggioranza, la relazione del senatore De Luca Carlo.

In sede consultiva, la Commissione ascolta un'esposizione del senatore Braitenberg sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato di commercio, stabilimento e navigazione tra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 26 gennaio 1955 con annessi scambi di Note del 26 gennaio e del 5-9 febbraio 1955 » (1868), per il parere da darsi alla 3ª Commissione; dopo che il senatore Braitenberg ha espresso parere favorevole, le sue conclusioni, messe ai voti, sono approvate.

Il senatore Moro, quindi, fa un'ampia esposizione, per il parere da darsi alla 5ª Commissione, sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Lamberti: « Proroga del termine di cui all'articolo 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, contenente provvedimenti per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale » (1875). L'estensore del parere conclude in senso favorevole al disegno di legge, facendo voti perchè siano rivedute ed aggiornate con criteri unitari le varie norme legislative oggi operanti nei settori della piccola e media industria e dell'artigianato, togliendo di mezzo ogni disparità di trattamento, ed estendendo a tutte le imprese dei ricordati settori, operanti nell'intiero territorio della Repubblica ed in modo permanente, le norme già accolte per l'Artigiancassa e per gli Istituti di credito per la media e piccola industria della Italia meridionale e delle Isole. Le conclusioni del senatore Moro, messe ai voti, sono approvate.

LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 1957. — *Presidenza del Vice Presidente* GRAVA.

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Vigorelli.

Innanzitutto la Commissione procede alla nomina dei seguenti relatori:

il senatore Cesare Angelini sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Grava: « Modi-

fica dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la disciplina dell'apprendistato » (1878);

il senatore De Bosio sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: « Restituzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia, 59, ai Consigli nazionali professionali » (1841).

In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro » (1472). Prendono la parola il senatore Mancino, il ministro Vigorelli e il relatore senatore Zane, nonchè, per brevi interventi sull'ordine dei lavori, il Presidente e i senatori Cesare Angelini, Bolognesi, Barbareschi e Bitossi. Il senatore Mancino, dopo avere deplorato che il Governo abbia presentato il disegno di legge al Senato quando già da tempo esisteva un progetto di iniziativa parlamentare alla Camera dei deputati sulla stessa materia, dichiara di concordare in parte al provvedimento in esame, in quanto tende a migliorare la situazione attuale dell'Associazione tra mutilati e invalidi del lavoro. Chiede tuttavia che sia conservato a quest'ultima il suo libero carattere associativo e che i suoi organi direttivi siano formati con criteri rappresentativi e democratici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dichiara di poter accettare, in linea di massima, alcune fra le modificazioni al disegno di legge che sono state richieste dalla Associazione interessata, e in primo luogo si dichiara disposto a lasciare la denominazione attuale all'organismo, che secondo il progetto avrebbe dovuto chiamarsi d'ora innanzi « Ente nazionale di assistenza per i mutilati e invalidi del lavoro ». Quanto alla composizione degli organi dell'Associazione, il Ministro accetta di prendere in considerazione proposte di ritocchi, che siano atti a meglio tutelare la rappresentanza della categoria interessata in tali organi.

Il relatore senatore Zane, dopo avere accennato ad alcuni emendamenti che intende proporre, si sofferma ad esaminare la proposta, presentata dai senatori Bolognesi e Mancino, tendente ad elevare l'aliquota di contribuzione a carico dell'I.N.A.I.L. dallo 0,10 allo 0,50 per cento sui contributi incassati. Il relatore afferma di ritenere giustificato un aumento del contributo dell'I.N.A.I.L., ma si riserva di esprimere successivamente il suo parere sulla misura di questo aumento, come anche sull'altra proposta tendente ad imporre un contributo mensile di 50 lire a carico dei mutilati e invalidi del lavoro aventi diritto all'assistenza.

Chiusa così la discussione generale, la Commissione all'unanimità delibera di rinviare la discussione degli articoli alla prossima seduta.

Si riprende, quindi, la discussione del disegno di legge: « Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori » (1823). Prendono la parola i senatori Bolognesi, Bitossi, Marina, Sibille, Mancino, il relatore Angelini e il ministro Vigorelli.

Il senatore Bolognesi lamenta che il disegno di legge contenga, in alcune parti, disposizioni peggiorative rispetto alle conclusioni a cui era giunta una Commissione ministeriale apposita, che aveva lavorato per lungo tempo con la partecipazione delle organizzazioni sindacali. Da queste insufficienze del disegno di legge hanno tratto origine gli emendamenti presentati da lui e dal senatore Mancino.

I senatori Bitossi, Sibille e Mancino si soffermano ad illustrare le condizioni e gli orari di lavoro del personale degli automezzi pubblici, mettendo in rilievo la necessità di stabilire disposizioni rigide per evitarne l'eccessivo affaticamento e per garantirgli i necessari riposi anche al fine di assicurare l'incolumità delle persone trasportate.

Il senatore Marina sostiene che il disegno di legge dev'essere formulato tenendo anche conto dei punti di vista dei datori di lavoro, soprattutto piccoli e medi, e mette in rilievo che questi hanno interesse a non sottoporre il personale ad un lavoro troppo logorante, anche per i rischi che ne conseguirebbero.

Replicando, il relatore, senatore Angelini, mette in evidenza i miglioramenti apportati dal disegno di legge rispetto alla disciplina vigente (che autorizza perfino orari di 12 ore giornaliere). Illustrando quindi i propri emendamenti, richiama l'attenzione della Commissione soprattutto sulla eliminazione del lavoro

straordinario da lui proposta con l'emendamento soppressivo degli articoli 3 e 4.

Il ministro Vigorelli dichiara di accettare in linea di massima gli emendamenti proposti dal relatore e di ritenere superflui, per conseguenza quelli presentati dai senatori Bolognesi e Mancino, ad eccezione di quello riguardante lo aumento delle penalità per le contravvenzioni (che il disegno di legge determina in lire da 3.000 a 7.000 per ogni persona occupata e che i predetti senatori chiedono di elevare fino a lire da 5.000 a 15.000).

Sull'emendamento ora menzionato la Commissione decide di chiedere il parere della Commissione di giustizia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad una prossima seduta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

2ª Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 14 marzo 1957, ore 9,30.

In sede referente

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore NEGARVILLE, per il reato di propaganda ed apologia sovversiva (articolo 272 del Codice penale) (*Doc.* L);

contro il senatore PORCELLINI, per il reato di vilipendio al Governo e alla Polizia (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) e per le contravvenzioni di cui agli articoli 656 del Codice penale, 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 61 del Regolamento di polizia urbana; per il reato di cui alla legge 5 febbraio 1928, n. 188, regio decreto-legge 29 dicembre 1936, n. 2191, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604, e per la contravvenzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 241) (*Doc.* LII);

contro il senatore GIUSTARINI, per il reato di diffusione di notizie false e tendenziose (articoli 656 del Codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* LXXVI);

contro il senatore PALERMO, per il reato di ingiurie (articolo 594, prima parte ed ultimo capoverso, del Codice penale) (*Documento* XCV);

contro il senatore VALENZI, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341, prima e ultima parte, del Codice penale) (*Doc.* CII);

contro il senatore RESTAGNO, per il reato di concorso in peculato (articolo 81 capoverso, 110, 112 n. 1, 314 e 61 n. 7 del Codice penale) (*Doc.* CIII);

contro il senatore MONTAGNANI, per contravvenzione all'articolo 42, primo comma, del Codice della strada (*Doc.* CIV);

contro il senatore TURCHI, per il reato di vilipendio alle Forze armate della Liberazione (articoli 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (*Documento* CVI);

contro il senatore BUGLIONE, per il reato di diffamazione continuata aggravata (articoli 81, 595, capoversi primo e secondo, del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* CXI);

contro il senatore TURCHI, per concorso nel reato di vilipendio continuato alle Forze armate della Liberazione (articoli 110, 81, capoverso, 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (*Documento* CXII);

contro il senatore CADORNA, per il reato di ingiurie (articolo 594, primo ed ultimo comma, del Codice penale) (*Doc.* CXIV);

contro il senatore BOLOGNESI, per il reato di vilipendio alle Forze armate (articoli 290, capoverso, del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (*Documento* CXVII);

contro il senatore BATTAGLIA, per il reato di lesioni colpose gravissime (articolo 490 del Codice penale) (*Doc.* CXXIII).

3ª Commissione permanente
(Affari esteri e colonie)

Giovedì 14 marzo 1957, ore 9,30.

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 (1856).

2. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti di America sulle eccedenze agricole concluso in Roma il 27 aprile 1956 in base al Titolo II dell'« Agricultural trade Development and Assistance Act » del 1954 (1857).

3. Adesione alla Convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952 ed esecuzione della Convenzione stessa (1858).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso Scambio di Note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956 (1861).

5. Ratifica ed esecuzione dei Protocolli approvati a Montreal il 14 giugno 1954, con i quali vengono apportati alcuni emendamenti agli articoli 45, 48, 49 e 61 della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (1867) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione del Trattato di commercio, stabilimento e navigazione tra l'Italia e l'Iran, concluso in Teheran il 26 gennaio 1955 con annessi Scambi di Note del 26 gennaio e del 5-9 febbraio 1955 (1868) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 14 marzo 1957, ore 9,30.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105 e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato (1801) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Nuove norme in materia di debito pubblico (1800).

3. MONTAGNANI ed altri — Istituzione del monopolio di vendita dei fiammiferi (1578).

4. Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-1949 (591).

5. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Modificazioni di talune disposizioni vigenti in materia di tributi locali (1515).

7. LEPORE e TARTUFOLI. — Modifica alle norme sulla riscossione dell'imposta di consumo sui prodotti dolciari (1825).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. AMADEO ed altri. — Modifica all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che reca norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (1703).

2. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

3. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Provvedimenti speciali per la città di Palermo (705).

6ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 14 marzo 1957, ore 9,30.

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, nella parte relativa all'ordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione (1863) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. LORENZI ed altri. — Contributo per il funzionamento del Collegio universitario « Don Nicola Mazza » in Padova (1239).

3. CANONICA ed altri. — Aumento a lire 20.000.000 del contributo annuale dello Stato all'Istituto di Studi romani (1852).

4. Modifiche all'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia (1817).

5. Deputati BUZZI ed altri. — Termine di decorrenza del provvedimento di collocamento a riposo degli insegnanti elementari che hanno raggiunto i limiti massimi di età e di servizio nel periodo dal 1° ottobre 1948 al 30 settembre 1954 (1776) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Norme integrative della legge 9 aprile 1955, n. 266, che ha esteso le disposizioni della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subìto persecuzioni razziali o politiche (1773) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano (1661).

8. Deputati TITOMANLIO Vittoria ed altri. — Istituzione delle scuole elementari carcerarie (1612) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. ROFFI. — Abolizione dei ruoli transitori ordinari e creazione di cattedre ordinarie per l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie (813).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

SALARI. — Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo (1090).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. BANFI. — Parità delle scuole non statali (564).

2. LAMBERTI. — Ordinamento della scuola non statale (1089).

7ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e Marina mercantile)

Giovedì 14 marzo 1957, ore 9.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati CIBOTTO e MICELI. — Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, riguardante la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali (1644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari (1748).

2. Autorizzazione della spesa di lire 450 milioni a titolo di contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia (1874).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

MONTAGNANI ed altri. — Lotta contro il tugurio (619).

Licenziato per la stampa alle ore 23.